

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 30

Adunanza 27 luglio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CLAVIERE - VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 9 DEL 17/06/2010 - PRONUNCIAMENTO DI  
COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 819 - 27975/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Claviere:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., denominato - *Variante Strutturale n. 2* - approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 38-10681 del 2 febbraio 2009;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 17 giugno 2010, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., (*Variante Parziale n. 3*), ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 15 luglio 2010, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;  
(*Prat. n. 087/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 162 abitanti nel 1971, 180 abitanti nel 1981, 193 abitanti nel 1991 e 163 abitanti nel 2001; dati che confermano un andamento in costante crescita fino al 1991 e una flessione, pari a circa il 16%, nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 276 ettari di montagna, dei quali, 10 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 103 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 163 ettari presentano pendenze oltre i 20°; sono altresì presenti 69 ettari di “aree boscate” pari circa al 25% del territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito “*C.M. Alta Valle di Susa*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dall’ articolo 9.2.2. del P.T.C. vigente;
- appartiene alla Comunità Montana “*Alta Val di Susa*” con altri 11 comuni (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere);
- è individuato dal P.T.C. come centro storico di tipo D, di “*interesse provinciale*”;
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
  - è attraversato dalla Strada Statale n. 24;
  - è interessato da un progetto per la realizzazione di una variante di Claviere sulla S.S. n. 24, nel tratto compreso tra la valle dell’abitato e il confine;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Piccola Dora, il cui corso è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d’acqua, compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle acque pubbliche del Rio Gimont e del Rio Secco;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 0,63 ettari di frane quiescenti areali e 1 frana non cartografabile;
  - il SIT Provinciale rileva la presenza di 80 ettari di superficie compresi all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua (ex Lege 431/85 ora D.Lgs. n. 42/2004);
  - il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia: conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa, valanghe e frane quiescenti;
- tutela ambientale:
  - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” BC 10043 “*Pendici del Monte Chaberton*” per una superficie di circa 10 ettari;
  - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in Zona 3 dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 20 marzo 2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone, le modifiche sottoriportate, dettate dall’accoglimento di esigenze manifestate sia dalla Pubblica Amministrazione che da operatori locali, per una migliore gestione ed interpretazione dello strumento urbanistico generale, di recente approvazione:

- eliminazione della fascia di rispetto, ai sensi dell’articolo 27 L.R. 56/77, gravante sull’area di ristrutturazione “*RT2.13*”, soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo, in quanto

fortemente limitante la potenzialità dell'intervento di riqualificazione dell'area, in parte di proprietà comunale (ricovero mezzi spartineve);

- rilocalizzazione del ricovero mezzi spartineve in area "S31" e modesta ripermetrazione dell'area stessa;
- riconoscimento della compatibilità di un edificio a destinazione residenziale in area terziario ricettivo "tsr 2.10";
- alcune integrazioni normative finalizzate a rendere coerenti le stesse con alcuni dei parametri edilizi dettati dal Regolamento Edilizio Tipo Regionale (altezza massima fabbricato, superfici utili lordi nei piani interrati ecc);

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri previsti dall'articolo 17 per le Varianti Parziali; la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e le condizioni di rischio idrogeologico; riporta, inoltre, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della vigente normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/08/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/07/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Claviere, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 giugno 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti

sovracomunali;

2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Claviere la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta